



La Mediazione Familiare come investimento generativo di cura dei legami

Torino, 11 maggio 2017

La Mediazione familiare: un percorso "su misura". Fondamenti per un intervento efficace.

Introduzione

Nel ringraziare la Regione Piemonte e l'Ordine degli Assistenti Sociali piemontese per questa preziosa giornata di lavoro, esprimo apprezzamento – in qualità di Coordinatore della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) e di Presidente della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.) – per la scelta politica ed operativa dell'Assessore Regionale alle Sociali della Famiglia e della Casa, dott. Augusto Ferrari.

La linea di indirizzo della Regione Piemonte, che vede nei Centri Famiglie l'asset principale di risposta ai bisogni dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie, è una risposta preziosa per tutta la collettività. L'inserimento della mediazione familiare tra le prestazioni essenziali offerte dai Centri per la famiglia della Regione Piemonte (delibera n. 89-3827 del 4 agosto 2016 "Linee guida dei centri per le famiglie") rinforza le azioni tese alla prevenzione del disagio dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie.

La decisione di potenziare luoghi di prossimità, come i Servizi territoriali, offrendo diversi interventi preventivi e normalizzanti, tra i quali la mediazione familiare, risulta essere una scelta lungimirante, anche in un'ottica di riduzione dei costi sociali nel futuro: vuol dire investire nella cura dei legami familiari e, di conseguenza, anche nel miglioramento delle relazioni sociali.

La Mediazione familiare: un percorso "su misura"

Obiettivo generale della mediazione familiare è, infatti, il mantenimento di legami familiari positivi e l'esercizio della comune responsabilità genitoriale, anche quando si verifica una rottura della relazione tra adulti, seguita da separazione o divorzio.

La mediazione familiare sollecita l'autodeterminazione dei genitori e la definizione, da parte loro, degli obiettivi specifici per i propri figli e loro stessi, in ragione dei propri modelli familiari e delle specifiche consuetudini. Il risultato da perseguire è il raggiungimento di accordi direttamente negoziati tra loro, su tutti gli aspetti relativi alla gestione dei figli, compresa la gestione economica.

Si tratta quindi di un intervento necessariamente flessibile, "su misura": la mediazione familiare si propone di offrire una risposta mirata e autodeterminata ai bisogni evolutivi di ogni specifica famiglia in separazione o separata.

Per raggiungere questo risultato la mediazione familiare agisce su più piani:

- implementa la riassunzione della responsabilità genitoriale nelle delicate fasi di separazione o divorzio e di adattamento all'evento separativo;
- promuove la continuità dei legami affettivi con entrambi i genitori;
- promuove il mantenimento delle relazioni affettive significative con altre figure familiari quali: nonni, zii, ecc.;
- favorisce il raggiungimento di accordi soddisfacenti per genitori e figli.

L'obiettivo generale della mediazione familiare, quindi, si può riassumere nel mantenimento dei legami tra figli e genitori, nonché le figure affettivamente significative, nei casi in cui c'è stata, o è in previsione, una cessazione del legame, a qualsiasi titolo costituito, tra genitori.

Negli anni, come ben sanno tutti coloro che lavorano nei sistemi socio-assistenziali, legale e giudiziario, la conflittualità familiare ha assunto intensità talvolta elevata: prevalgono, negli adulti, motivazioni tese al soddisfacimento soggettivo (motivazioni pro-self) a scapito di quelle relazionali (pro-relationship).

L'essere umano è profondamente relazionale e, per il suo benessere, necessita di coltivare e nutrirsi di legami soddisfacenti. Questo è particolarmente importante per i figli in tutte le fasi della loro crescita, in quanto i legami affettivi sono determinanti per strutturare la vita psichica e relazionale presente e futura.

La mediazione familiare si pone come obiettivo quello di poter rendere e trasformare le motivazioni pro-self in motivazioni pro-relationship, di armonizzare le differenti motivazioni ed istanze affinché i genitori possano, essi stessi, negoziare e raggiungere accordi soddisfacenti per i figli e per sé.

Per ottenere accordi duraturi nel tempo, questi devono essere direttamente negoziati dai genitori, o successivamente rinegoziabili, avendo essi stessi riaperto canali comunicativi più efficaci e riacquisito un atteggiamento di fiducia verso l'altro, visto non più come antagonista, bensì come interlocutore con il quale mantenere il dialogo relativamente alla gestione dei figli.

Perché un intervento “su misura”?

Ogni intervento di mediazione familiare è calibrato non sui genitori, ma con e dai genitori stessi in ragione di bisogni e interessi da loro stessi definiti.

Possiamo definirlo “su misura” perché ogni “squadra di genitori” trova il proprio timing, anche per l'eventuale riapertura dei canali comunicativi: ognuno ha il suo spazio, si lavora su un livello di parità garantito dalla terzietà del mediatore familiare e dall'autonomia dall'eventuale procedimento giudiziario.

E' “su misura” per i figli perché sono i loro stessi genitori a negoziare ed accordarsi direttamente, con particolare attenzione a loro: sono loro a autodeterminarsi per il benessere della prole, senza delegare a terzi e riassumendo su sé il pieno esercizio della responsabilità genitoriale.

La mediazione familiare è un intervento efficace?

La S.I.Me.F. ha condotto una prima indagine a livello nazionale sui risultati e sul percorso di mediazione familiare. Detta ricerca, svolta da Marina Lucardi, Elena Allegri e Giancarlo Tamanza e

pubblicata¹, ha costituito e costituisce una delle più complete “fotografie” della realtà della mediazione familiare per numero di situazioni esaminate e per ampiezza dei temi indagati.

E' importante sottolineare che la suddetta indagine ha avuto una doppia finalità:

1) verificare il raggiungimento dei risultati attesi

La ricerca ha evidenziato per il 94,8% dei genitori che giungevano a fine percorso un elevato grado di soddisfazione, valutato buono/ottimo.

La percentuale di riuscita della mediazione familiare si è dimostrata essere significativamente superiore quando l'intervento veniva svolto all'interno di contesti operativi specifici quali i Servizi di Mediazione familiare e i Centri per le Famiglie (76,8%) in confronto a quelli effettuati aspecifici (42,7%).

2) analizzare gli aspetti strutturali e contestuali del percorso di mediazione familiare correlati con gli esiti dello stesso

Uno dei principali fattori facilitanti per un esito positivo della mediazione familiare, è senza dubbio la diffusione della “cultura mediativa” dell'ascolto e del dialogo, del riconoscimento dei bisogni e interessi propri ed altrui.

Questa infatti, come dimostrato dalla citata ricerca e da altre rilevazioni², predispone all'autodeterminazione dei soggetti coinvolti per un accesso al percorso di mediazione spontaneo o su “suggerimento” da parte di amici o altri genitori che lo abbiano intrapreso in precedenza.

Altri fattori facilitanti sono costituiti dall'identità degli invianti e dal contesto operativo nel quale viene svolta la mediazione familiare.

Per quanto riguarda gli invianti sono risultati significativi sia il lavoro di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che gli invii da parte dei legali nel caso in cui ci siano procedimenti in corso.

Determinante non solo il tipo di invio, ma anche la modalità con il quale viene effettuato.

La Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), unitamente ad altre Associazioni, ha provveduto a stilare, in data 29 settembre 2016, alcuni criteri di invio alla mediazione familiare da parte della Magistratura e dell'Avvocatura (in calce alla presente).

Detti criteri rappresentano una base comune di dialogo e di confronto con gli altri professionisti; è necessaria infatti una proficua sinergia tra istituzioni, enti e professionisti, anche del privato, per raggiungere l'obiettivo condiviso, il benessere dei soggetti in età evolutiva.

Presupposti comuni tra le diverse professionalità devono essere:

- la conoscenza delle normative, competenze e funzioni delle singole istituzioni,

¹ M. Lucardi, E. Allegri, G. Tamanza in Cagnazzo (a cura di) – La mediazione familiare, UTET, Torino, 2012. La ricerca ha coinvolto 121 mediatori familiari i quali hanno compilato complessivamente 1.133 questionari, ognuno dei quali rappresentava le caratteristiche di uno specifico percorso di mediazione familiare. Va precisato che tutti gli interventi erano stati condotti tra il gennaio 2004 e il giugno 2007 per cui è intenzione, in un prossimo futuro, ipotizzare una nuova ricerca, alla luce dei cambiamenti significativi sia a livello legislativo, sia sociale e delle famiglie.

² Si fa qui riferimento a rilevazioni svolte dal Servizio di Mediazione Familiare –Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica – Resp. prof.ssa Claudia Chiarolanza

- la conoscenza dei singoli profili professionali, degli atti tipici
- la conoscenza dei rispettivi codici deontologici

Le garanzie per i genitori e coloro che usufruiscono della professionalità dei Mediatori Familiari

Fondamentale per l'efficacia degli interventi è la possibilità di utilizzare gli strumenti acquisiti durante l'iter formativo all'interno di contesti operativi con cornici contestuali chiare e definite.

Essere mediatori familiari vuol dire non solo aver concluso un percorso formativo specifico ma anche mantenere, nel tempo, gli standard formativi e conoscitivi attraverso l'aggiornamento e la formazione permanente.

L'appartenenza ad una Associazione di Mediatori Familiari iscritta al MISE e che adotta i recenti criteri UNI 11644:2016³ relativamente alla formazione, comporta la frequenza ad un percorso di formazione di almeno 320 ore con specifiche metodologie didattiche, comprensivo di tirocinio e supervisione, l'adesione al Codice deontologico e la possibilità di essere sottoposti, in caso di inadempimenti e reclami, a uno specifico procedimento disciplinare.

E' motivo di grande soddisfazione per le Associazioni che le recenti normative italiane, sulla base anche di quelle europee, abbiano prestato attenzione al tema della qualificazione delle professioni, cosiddette non organizzate, delineando uno scenario, se pur complesso, di maggiore tutela e garanzia per coloro che usufruiscono delle prestazioni dei professionisti (mediatori familiari).

La l. 4/2013 ha sancito le interrelazioni tra i singoli professionisti non organizzati, il mondo delle associazioni – anche in forma aggregata -, l'UNI e il mondo della certificazione (ACCREDIA).

L'appartenenza ad una qualsiasi associazione inserita nell'Elenco del MISE, previa istruttoria da parte del Ministero, pur non rappresentando un obbligo, fornisce indubbi vantaggi, nei termini di garanzie, per coloro che Vi appartengono e per coloro che ne usufruiscono.

L'Associazione diviene essa stessa garante per il professionista iscritto relativamente alla sua formazione, al mantenimento degli standard qualitativi, all'adesione ai principi deontologici e di condotta.

Il mediatore familiare, appartenente ad un'Associazione, inserita nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede il rilascio di un attestato, sarà quindi in possesso di un attestato di qualità dei Servizi di mediazione familiare da lui stessi erogati. Non si tratta di mera formalità, ma di una garanzia importante per tutti coloro che usufruiscono del servizio del professionista.

E' poi ulteriore scelta del professionista richiedere eventualmente una Certificazione delle competenze di mediatore familiare a un ente (organismo) di parte terza indipendente, accreditato da Accredia.

Il ruolo della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.)

³ La Norma tecnica UNI 11644:2016 avente quale oggetto "Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" è stata pubblicata ad agosto 2016

Paola Re, Mediatore Familiare Presidente della Società Italiana di Mediazione Familiare (S.I.Me.F.),
Coordinatore della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.)

La condivisione di importanti passaggi, quali la regolamentazione della nostra professione ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, il conseguente inserimento delle più storiche associazioni di Mediatori Familiari nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), la successiva condivisione del Tavolo UNI, demandato dalla legge stessa a elaborare, con la collaborazione delle associazioni e dei professionisti, i requisiti formativi, le conoscenze, abilità e competenze che la figura professionale del mediatore familiare deve possedere, ha facilitato un continuo confronto tra le più storiche Associazioni di Mediatori familiari.

Ciò ha permesso di costruire una piattaforma condivisa, pur con le dovute differenze teoriche e metodologiche, rispetto ai principi e agli obiettivi della mediazione familiare, onde offrire ai genitori un intervento altamente qualificato, come la legge 4/2013 richiede per tutte le professioni non organizzate (in ordini professionali).

Da questo proficuo confronto e dibattito è scaturita la decisione di unirsi in una Federazione di Associazioni, al fine di rappresentare il maggior numero di professionisti, e promuovere in modo sempre più ampio e incisivo la cultura della mediazione familiare.

Il 28 novembre 2016 è stata costituita la prima Federazione Italiana di Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) composta, al momento dalle seguenti Associazioni che ne sono i Soci fondatori:

- Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)
- Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.);
- Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.).

Brevi considerazioni conclusive

Per concludere, è chiaro che il mondo professionale è divenuto maggiormente complesso, ma anche ha iniziato ad avere delle regole, a seguito della L. 4/2013. In qualità di mediatori familiari con una storia più che venticinquennale alle spalle, abbiamo, peraltro, da sempre evidenziato come un così delicato e specialistico intervento non possa essere svolto senza una adeguata formazione, senza aggiornamento ecc. Inoltre, come sia importante creare proficue sinergie tra tutti gli operatori e i professionisti presenti, a diverso titolo, nello scenario separativo e di transizione della famiglia. Dobbiamo, tutti insieme, con le nostre diverse professionalità e responsabilità professionali investire sul presente e sul futuro dei legami affettivi per il benessere della comunità sociale.

Paola Re – cell. 3382766345
presidente.nazionale@simef.net
federazionef.i.a.me.f@gmail.com
st. Via Paolo Emilio, 7 – 00192 Roma

Al Gruppo di mediazione familiare

GEMME ITALIA

c/o Tribunale Ordinario di Roma

I Presidenti:

- dell'Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), dott.ssa Federica Anzini;
- dell'Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.), dott. Giuseppe Ruggiero;
- dell'Associazione Europea Mediatori Familiari (A.E.Me.F.), dott.ssa Gabriella Vigliar;
- della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), dott.ssa Paola Re,

a seguito della richiesta da parte della Presidente Nazionale S.I.Me.F., incaricata in data 19 marzo 2016, dal Tavolo di lavoro Gemme al quale la stessa partecipa, in qualità di Socia, ai fini di "valutare la sussistenza dei presupposti per l'invio della coppia genitoriale in mediazione familiare" (verbale del 14 maggio 2016) previo confronto, anche con il rispettivo CD, sottoscrivono quanto segue.

Premesso che:

- la mediazione familiare è un percorso volontario che può essere sollecitato dai Magistrati, dai legali rappresentanti, ma non prescritto;
- nel rispetto della volontarietà della scelta dei genitori, l'invio deve essere rivolto, se pur dalla Magistratura, in modo da non essere percepito come impositivo, giudicante e soggetto di valutazione;
- il mediatore familiare deve astenersi dal formulare qualsiasi giudizio, diagnosi, fornire consulenze legali, pedagogiche e psicologiche, non rientrando dette attività nei suoi compiti;
- la mediazione familiare deve essere svolta da una figura professionale terza e imparziale, il Mediatore Familiare, il quale deve possedere una formazione specifica per intervenire nella delicata fase di riorganizzazione delle relazioni familiari prima, durante o dopo la cessazione di un rapporto di coppia, indipendentemente se costituita di fatto o di diritto.
- in particolare, il Mediatore familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del consumatore, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti;
- la mediazione familiare presuppone la garanzia del segreto professionale e l'autonomia dal procedimento giudiziario affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, se presenti;

- dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al segreto assoluto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l'annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i mediandi;
- che la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;
- che la L. 4/2013, con riferimento alle professioni non regolamentate, nell'art. 2, ha dato valore alle forme associative e ha indicato precise disposizioni in merito alle Associazioni a carattere professionale e che queste, qualora in possesso dei requisiti previsti e con l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono richiedere l'inserimento nell'Elenco delle Associazioni pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico;
- che ai sensi dell'art. 4 c.1 della citata legge le associazioni professionali di cui al predetto art. 2 nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione dell'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 4/2013, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 226 marzo 2010, n. 59;
- che, come altresì indicato dall'art. 9 della l. 4/2013, le Associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 hanno collaborato all'elaborazione della normativa tecnica UNI al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza;
- che in data 30 agosto 2016 è stata pubblicata la norma tecnica UNI 11644:2016 "Attività professionali non regolamentate - Mediatore Familiare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza". La norma si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento;
- che è possibile per i Mediatori familiari interessati, anche non iscritti ad alcuna associazione, richiedere una Certificazione da parte un Ente terzo, ovvero un Organismo di certificazione accreditato secondo la Norma ISO/IEC 17024 e riconosciuto da Accredia;

- è compito dei mediatori familiari definire la sussistenza delle condizioni di procedibilità nel percorso di mediazione familiare, essendo questa una valutazione tecnica professionale;

ritengono,

con riferimento all'identificazione di alcuni criteri di invio da parte della Magistratura e dell'Avvocatura, fatta esclusione dell'invio nella procedura di negoziazione assistita che sarà oggetto di ulteriore approfondimento, che possano essere presi in considerazione i seguenti elementi, fermo restando la successiva valutazione da parte del mediatore familiare:

1. Capacità e volontà dei genitori di focalizzarsi sui bisogni dei figli. Non viene ritenuto ostativo il conflitto se non compromette completamente l'esercizio della responsabilità e delle competenze genitoriali.
2. Presenza, nei genitori, di un orientamento verso una risoluzione del conflitto a favore della relazione genitoriale. Non viene ritenuto ostativo l'assenza di una pregressa genitorialità condivisa o anche l'assenza di una vita di coppia condivisa.
3. Buona fede nell'aderire all'invito alla mediazione familiare senza utilizzare il tempo per differire il processo.
4. Assenza di comportamenti genitoriali non tutelanti i figli, ovvero compromissione della responsabilità genitoriale. Non viene ritenuta ostativa la mera accusa da parte di un genitore nei confronti dell'altro relativamente a comportamenti tenuti con il figlio.
5. Assenza di procedimenti penali in corso. Non viene ritenuto ostativo, per l'invio in mediazione familiare, la presenza di querele o denunce di parte rimettibili.
6. Assenza di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento.
7. Assenza di CTU in corso.
8. Assenza di valutazione psicologica o delle relazioni familiari, da parte dei Servizi territoriali competenti, in corso.
9. Assenza di conclamata e certificata psicopatologia di uno dei genitori o entrambi (uso comprovato e sistematico di sostanze, TSO, ricoveri ripetuti in strutture psichiatriche pubbliche e/o private ecc.).

Il presente documento, di n. 4 pagine, è stato condiviso e approvato dai Comitati Direttivi delle rispettive Associazioni che l'hanno elaborato. Verrà consegnato al Tavolo GEMME dalla Presidente della S.I.Me.F. dott.ssa Paola Re.

Le Associazioni sottoscrittrici lo divulgheranno, dopo la consegna, nelle sedi ritenute opportune.

Roma, 29 settembre 2016

Sottoscrittori:

Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)

Associazione Italiana Mediatori Sistemici (A.I.M.S.)

Associazione Europea Mediatori Familiari (A.E.Me.F.)

Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)